Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 241

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 18 ottobre 1955 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1955.

Approvazione dello statuto della Lega italiana per la lotta contro i tumori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto in data 17 maggio 1937, con il quale venne approvato lo statuto della Lega italiana per la lotta contro i tumori, con sede in Roma, deliberato in data 28 ottobre 1936;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 febbraio 1950, con il quale vennero approvate alcune modifiche al predetto statuto;

Viste le deliberazioni del Consiglio direttivo centrale della Lega stessa in data 27 novembre 1953, 24 ottobre 1954 e 6 marzo 1955, con le quali si apportano nuove modifiche al citato statuto;

Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato (Sezione prima) nell'adunanza del 4 gennaio 1955;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto l'art. 12 del Codice civile;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvato lo statuto della Lega italiana per la lotta contro i tumori, con sede in Roma, deliberato dal Consiglio direttivo centrale della Lega stessa nelle riunioni del 27 novembre 1953, 24 ottobre 1954 e 6 marzo 1955, composto di venti articoli.

Detto statuto sarà munito del visto e sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri proponente, il quale è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1955

GRONCHI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1955
Registro n. 9 Presidenza, foglio n. 60

(5411)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1955.

Classificazione tra le provinciali della strada consortile dalla statale Casilina alla stazione di Valmontone, in provincia di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 23 dicembre 1953, n. 491, con la quale il Consiglio provinciale di Roma ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada consortile che dalla statale Casilina va alla stazione di Valmontone;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 12 maggio 1955, n. 1191;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada consortile che dalla statale Casilina va alla stazione di Valmontone, in provincia di Roma, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1955

GRONCHI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1955
Registro n. 33 Lavori pubblici, foglio n. 155

(5268)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1955.

Classificazione tra le provinciali della strada comunale dal bivio San Lorenzo al confine con la provincia di Frosinone, in provincia di Latina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 5 febbraio 1953, n. 20-*B*, con la quale il Consiglio provinciale di Latina ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale dal bivio San Lorenzo al confine con la provincia di Frosinone;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 13 maggio 1955, n. 980;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada comunale dal bivio San Lorenzo al confine con la provincia di Frosinone, in provincia di Latina, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1955

GRONCHI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1955
Registro n. 33 Lavori pubblici, foglio n. 346

(5270)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1955.

Sessione ordinaria di novembre 1955 per l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, ed il regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta la sessione ordinaria di novembre 1955 per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Gli aspiranti, i quali intendono che le loro domande siano esaminate in tale sessione dalla Commissione centrale preveduta dal regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, citato, debbono rivolgerne domanda al Ministero di grazia e giustizia presentandola, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al presidente del tribunale della circoscrizione in cui risiedono.

Art. 2.

Le domande di cui all'articolo precedente, in carta da bollo di L. 200, debbono essere corredate:

a) dell'estratto dell'atto di nascita;

b) del certificato di cittadinanza italiana;

c) del certificato generale del casellario, di data non anteriore di tre mesi a quella della presentazione della domanda;

d) dei documenti occorrenti a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 12, commi secondo e terzo, del regio decreto-legge 24 luglio 1936, citato, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, citata. Tali documenti debbono specificare le funzioni esercitate in concreto dall'aspirante, il preciso periodo in cui sono state svolte, nonchè le variazioni eventualmente intervenute nel capitale della società, durante il periodo stesso;

e) della ricevuta del versamento all'Erario della somma di lire duemilaquattrocento, a termini dell'articolo 15 del regio decreto 10 febbraio 1937, citato, modificato dal decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 261. Il versamento deve essere effettuato presso la Tesoreria provinciale, con imputazione sul capo 10°, capitolo 127, art. 2 « somma da versare dagli aspiranti alla nomina a revisori dei conti, ecc. ».

Le domande degli aspiranti iscritti in un albo professionale debbono essere corredate, oltre che dei documenti suindicati, anche del certificato col quale l'Organo che ha la custodia dell'albo attesta l'attuale iscrizione e la data di essa.

Le attestazioni relative all'esercizio delle funzioni di sindaco o di amministratore di società per azioni, quando non sono rilasciate dall'autorità giudiziaria, debbono essere vistate, per quanto concerne la durata dell'esercizio predetto, dal presidente del tribunale della circoscrizione in cui la società ha sede.

I documenti prodotti debbono essere conformi alle « nuove norme sulla imposta di bollo » (decreto del Presidente della Repubblica in data 25 giugno 1953, n. 492) e legalizzati se del caso.

I documenti irregolari non sono presi in considerazione.

Roma, addì 6 settembre 1955

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1955

(5393)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1955.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di via Martinengo da Barco, sita nell'ambito del comune di Brescia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Brescia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 28 novembre 1952 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona di via Martinengo da Barco, sita nell'ambito del comune di Brescia;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Brescia, senza che sia stata prodotta alcuna opposizione;

Ritenuto che la zona predetta costituisce, con i suoi edifici sette-ottocenteschi e con il bellissimo giardino del palazzo Martinengo da Barco, un insieme componente un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale,

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Brescia, confinante a sud con la via della Breda, a nord-ovest con la piazza Moretto, a nord-est coi mappali nn. 2419, 2491, 2457, 2987, 2458, 2465 e 2464; a sud-ovest coi mappali nn. 2488, 2582, 2676, 2565, 2561, 2560 e 2535, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brescia.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Brescia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo del Comune entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 29 settembre 1955

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Brescia

Verbale n. 2 dell'adunanza del 28 novembre 1952

(*Omissis*).

BRESCIA — VIA MARTINENGO DA BARCO

Via Martinengo da Barco è una antica via di Brescia ospitante Musei, scuole e conventi, legata a ricordi storici ed artistici di notevole valore rappresenta un angolo caratteristico e tranquillo della vecchia Brescia. E' una delle poche contrade di Brescia che abbiano conservato, fino ad oggi, il suo aspetto settecentesco costituito da una quantità di casette e di palazzetti.

La Commissione visto che la via Martinengo da Barco rappresenta i requisiti richiesti dall'art. 1 n. 3 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, quale complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;

Riconosciuta la necessità di salvaguardare la via da eventuali ed inconsiderate opere di demolizione e di costruzione;

Decide

all'unanimità l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1 n. 3 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, agli edifici prospicienti la via Martinengo da Barco nei mappali di cui l'accluso elenco con le seguenti confinanze:

a sud: via della Breda; a nord-ovest: piazza Moretto; a nord-est: mappali 2419, 2491, 2457, 2987, 2458, 2465; a sud-ovest: coi mappali 2582, 2676, 2565, 2561, 2560, 2535.

(*Omissis*).

(5367)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1955.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Teramo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 14 marzo 1955, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Teramo;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del lavoro di Teramo n. 12952 in data 7 maggio 1955, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Bravo Flaviano, rappresentante dei lavoratori, richiesta dalla associazione sindacale interessata (Camera confederale del lavoro), in quanto dimissionario, con il rag. Massarotti Giorgio, della medesima organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Bravo Flaviano è sostituito con il rag. Massarotti Giorgio, quale rappresentante dei lavoratori nella Commissione provinciale per il collocamento di Teramo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 settembre 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(5314)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1955.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Brindisi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 23 settembre 1954, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Brindisi;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del lavoro di Brindisi n. 13533 in data 14 maggio 1955, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Leone Teodoro, rappresentante dei lavoratori, richiesta dalla associazione sindacale interessata (Confederazione italiana sindacati lavoratori), con il sig. Piliego Cosimo, della stessa organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Leone Teodoro è sostituito con il sig. Piliego Cosimo, quale rappresentante dei lavoratori nella Commissione provinciale per il collocamento di Brindisi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 settembre 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(5315)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1955.

Designazione dell'Istituto di credito, incaricato della riscossione della imposta di soggiorno per l'anno 1955.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E CON
IL COMMISSARIO PER IL TURISMO

Visti gli articoli 8 e 11 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, relativo all'ordinamento dell'imposta di soggiorno;

Ritenuta la necessità di provvedere per l'anno 1955 alla designazione dell'ente incaricato del servizio unitario della riscossione della imposta di soggiorno nei vari Comuni della Repubblica a mente del sopracitato regio decreto-legge, e di fissare nello stesso tempo l'aggio dovuto per lo stesso anno 1955 sull'importo delle riscossioni;

Ritenuta l'opportunità di riaffidare l'incarico alla Banca Nazionale del Lavoro che per gli anni dal 1939 al 1954 ha svolto tale servizio;

Decreta:

La Banca Nazionale del Lavoro, Istituto di credito di diritto pubblico, è incaricata per l'anno 1955 di provvedere in conformità e con l'osservanza delle disposizioni contenute nel regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, alla riscossione dell'imposta di soggiorno nei vari Comuni della Repubblica, nei quali è applicabile.

Sull'importo delle riscossioni dell'anno 1955 è dovuto l'aggio nella misura del 14 % (quattordici per cento), salva una diversa misura da determinarsi qualora durante detto anno le aliquote dell'imposta di soggiorno subissero una variazione.

Roma, addì 4 ottobre 1955

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per l'interno
TAMBRONI

Il Commissario per il turismo
ROMANI

(5391)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, « Decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 29 settembre 1955, n. 225, all'art. 11 - lettera *b*), seconda linea, in luogo di: « chimica » leggasi: « clinica »; all'art. 27, secondo capoverso, ottava linea in luogo di: « L. 150 milioni » leggasi: « L. 50 milioni »; allo stesso articolo, terzo capoverso, prima linea, in luogo di: « 50 milioni » leggasi: « 150 milioni »; all'art. 40, quinta e sesta linea, in luogo di: « autorizzazioni » leggasi: « autorizzazione ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

L'ing. Nicola Campanelli fu Michele, nato a Bari il 1° luglio 1913, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in ingegneria civile rilasciatogli dalla Università di Napoli nel 1938, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1937-1938.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(5377)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di ricostruzione di Sapri (Salerno)

Con decreto Ministeriale 10 ottobre 1955, n. 1710, previa decisione sulle opposizioni presentate, è stato approvato, con uno stralcio il piano di ricostruzione di Sapri (Salerno), vistato in due planimetrie in scala 1 : 1000, e relative norme edilizie.

Per l'esecuzione di detto piano è fissato il termine di anni cinque a decorrere dalla data del suddetto decreto.

(5375)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Dubini Rodolfo di Achille, già esercente in Milano, via Cappuccio n. 11.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 156-MI.

(5340)

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Turati Ambrogio, già esercente in Milano, via Tiraboschi n. 9.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 324-MI.

(5341)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Strada interpoderale Bussana-Cascine-Beulle », con sede nel comune di Bussana, e nomina della deputazione provvisoria dell'ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1955, registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1955, registro n. 17, foglio n. 55, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli art. 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario « Strada interpoderale Bussana-Cascina-Beulle », con sede nel comune di Bussana (Imperia), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'ente nelle persone dei signori:

Siccardi Severino fu Antonio, presidente;

Novella Silvio fu G. Battista, Taggiasco Giovanni di Domenico, membri.

(5417)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario di Terlago, con sede nel comune di Terlago (Trento), e nomina della deputazione provvisoria dell'ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1955, registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1955, registro n. 17, foglio n. 43, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario di Terlago, con sede nel comune di Terlago (Trento), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'ente nelle persone dei signori:

Depaoli Alfredo Guido fu Ferdinando, presidente;

Fabbro Luigi fu Angelo, vice presidente;

Mamming Conte Otto fu Giuseppe, Tabarelli de Fatis Luigi fu Vittore, Agostini Augusto fu Giuseppe, Defant Bortolo fu Anselmo, Defant Fausto fu Egidio, Fabbro Giuseppe fu Riccardo, Cesarini Sforza Conte Lamberto, membri.

(5414)

Rinnovo di divieti di caccia e uccellagione

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 18 agosto 1954, nella zona di Lessona (Vercelli), dell'estensione di ettari 530, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016; fino al 30 giugno 1956.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 5 agosto 1954, nella zona di Borgosesia e Serravalle (Vercelli), dell'estensione di ettari 415, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1956.

(5250)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

Elenco n. 6.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Rendita 5% (1935)	123195	7.355 —	*Altea Moi Maria* fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Moi *Giovanna* di Francesco vedova Altea.	*Altea Maria* fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Moi *Giovannica* di Francesco vedova Altea.
Id.	125182	55 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. N. 5% (1960)	911	1.000 —	Mangione *Liliana* fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Di Noto Lucia di Giuseppe, dom. in Vittoria (Ragusa)	Mangione *Emma Liliana* fu Giovanni, ecc., come contro.
Id. (1959)	1863	250 —	Come sopra.	Come sopra.
Rendita 5% (1935)	11978	400 —	Beck *Felice* di Carlo Oscar, dom. in Napoli.	Beck *Carlo Felice* di Carlo Oscar, dom. in Napoli.
Id.	11987	1.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	11982	1.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	139827	2.600 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	229110	595 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50% (1906)	694180	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	715848	210 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	737507	535,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	746553	140 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	754721	94,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	765704	70 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(4939) Roma, addì 16 settembre 1955 *Il direttore generale*: SCIPIONE

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 238

Corso dei cambi del 17 ottobre 1955 presso le sottoindicate Borse Valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA.	624,80	624,79	624,77	624,80	624,75	624,80	624,80	624,80	624,80	624,80
$ Can.	628,25	627,50	627,25	627,25	627,20	628 —	627,75	627,25	628,25	628,25
Fr Sv. lib.	145,79	145,79	145,78	145,77	145,71	145,75	145,785	145,77	145,79	145,79
Kr D.	90,83	90,78	90,87	90,83	90,61	90,75	90,84	90,83	90,83	90,86
Kr N.	87,77	87,71	87,85	87,80	87,84	87,75	87,77	87,80	87,77	87,82
Kr Sv.	121,69	121,68	121,70	121,706	121,68	121,50	121,695	121,70	121,69	121,63
Fol.	165,55	165,45	165,53	165,60	165,55	165,50	165,56	165,60	165,55	165,43
Fr B.	12,587	12,5825	12,59	12,59	12,5825	12,53	12,585	12,59	12,5[illegible]7	12,58
Fr Fr.	178,55	178,48	178,58	178,60	178,70	178,55	178,65	178,60	178,55	178,52
Fr Sv acc.	143,75	143,75	143,72	143,80	143,64	143,75	143,76	143,80	143,745	143,75
Lst	1755 —	1754,25	1755,25	1755,50	1754,35	1754,35	1754,75	1755,50	1755 —	1754 —
Dm. occ.	149,80	149,72	149,80	149,78	149,74	149,60	149,74	149,78	149,78	149,78

Media dei titoli del 17 ottobre 1955

Rendita 3,50 % 1906	59,925
Id 3,50 % 1902	59,75
Id 5 % 1935	92,725
Redimibile 3,50 % 1934	80,375
Id 3,50 % (Ricostruzione)	73,20
Id 5 % (Ricostruzione)	91,175
Id 5 % (Riforma fondiaria)	84 —
Id. 5 % 1936	93,75
Id. 5 % (Città di Trieste)	85,60

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	95,8[illegible]5
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,60

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 ottobre 1955

1 dollaro USA.	624,80
1 dollaro Can.	627,50
1 Fr Sv lib.	145,777
1 Kr Dan.	90,835
1 Kr Norv.	87,785
1 Kr. Sv.	121,70
1 Fol	165,58
1 Fr bel.	12,587
1 Fr Fr.	178,625
1 Fr. Sv. acc.	143,78
1 Lst.	1755,125
1 Marco ger.	149,76

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto Lit. 1794,55 per una lira egiziana

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

N. 10667 Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 27 giugno 1936, n. 2891-R-Gab., con cui al sig. Bacher Giovanni fu Andrea, nato a Campo Trens il 7 gennaio 1890, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Rivo;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 25 luglio 1955 dalla signorina Rivo Frida di Giovanni, figlia maggiorenne del predetto, in atto residente a Campo Trens;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946 n. 6762/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 763-Gab. del 16 febbraio 1949, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 27 giugno 1936, n. 2891-R-Gab. è revocato, a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla persona sottoindicata.

Per effetto di tale revoca il cognome della signorina Rivo Frida di Giovanni e di Rivo Anna, nata a Campo Trens il 19 dicembre 1925, viene ripristinato nella forma tedesca di Bacher.

Il sindaco del comune di Campo Trens provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 4 ottobre 1955

Il Vice Commissario del Governo
SANDRELLI

(5378)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Parma al 30 novembre 1954.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Parma in data 30 dicembre 1954, n. 3580, col quale è indetto pubblico concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella Provincia al 30 novembre 1954;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Parma al 30 novembre 1954, è costituita come appresso:

Presidente:
Cappellani dott. Santi, vice prefetto.

Componenti:
Ghinelli dott. Italo, veterinario provinciale;
Vaccari prof. Italo, docente in clinica medica veterinaria;
Artioli prof. Delfo, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;
Rossi dott. Mansueto, veterinario condotto.

Segretario:
Giucastro dott. Concetto.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Parma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 10 ottobre 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5381)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Bari al 30 novembre 1954.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Bari in data 30 dicembre 1954, n. 64640, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Bari al 30 novembre 1954, è costituita come appresso:

Presidente:
Nitri dott. Giacinto, vice prefetto.

Componenti:
Sangiorgi prof. Giuseppe, docente in igiene;
De Tullio prof. Renato, docente in patologia medica;
Maggi dott. Pietro, medico provinciale;
Attimonelli prof. Riccardo, ufficiale sanitario.

Segretario:
Ressa dott. Renato.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 6 ottobre 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5405)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Matera al 30 novembre 1954.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Matera in data 22 aprile 1955, n. 10261, col quale è indetto pubblico concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nella Provincia al 30 novembre 1954;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Matera al 30 novembre 1954 è costituita come appresso:

Presidente:
Pappacena dott. Eduardo, vice prefetto.

Componenti:
Sangiorgi prof. Giuseppe, docente in igiene;
d'Agostino prof. Lorenzo, libero docente in patologia medica;
Zito dott. Alfonso, medico provinciale;
Garaguso dott. Mario, ufficiale sanitario.

Segretario:
Bianco dott. Giovanni.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Matera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 6 ottobre 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5401)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Cattolica (Forlì).

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Forlì in data 15 febbraio 1954, n. 29706, col quale è indetto pubblico concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Cattolica;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Cattolica al 30 novembre 1953 è costituita come appresso:

Presidente:
Capasso dott. Francesco, vice prefetto.

Componenti:
Olivo prof. Romano, docente in igiene;
Battistini prof. Gaspare, docente in clinica medica;
Simonetti dott. Antonio, medico provinciale;
Fusaroli dott. Aurelio, ufficiale sanitario.

Segretario:
Seccia dott. Rosario.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Forlì.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 6 ottobre 1955

L'Alto Commissario: Tessitori

(5402)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Cuneo.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Cuneo in data 15 dicembre 1954, n. 161, con cui è stato indetto il concorso al posto di assistente presso il reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Cuneo, è costituita come appresso:

Presidente
Bruschelli dott. Emilio, vice prefetto.

Componenti
Azzi prof. Azzo, docente in igiene;
Di Macco prof. Gennaro, docente in patologia generale;
Lillo dott. Leonardo, dell'Istituto superiore di sanità;
Amati dott. Federico, direttore del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Cuneo.

Segretario:
Pasi dott. Sergio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Cuneo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 6 ottobre 1955

L'Alto Commissario Tessitori

(5407)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sassari al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 18 marzo 1953, n. 340.2.71/8150, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sassari al 30 novembre 1951;

Visto il decreto 27 gennaio 1955, n. 340.2.71/13582, con il quale è stato sostituito il vice prefetto ispettore, dott. Pensiero Macciotta, con il vice prefetto ispettore, dott. Carlo Casales, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Vista la nota del Prefetto di Sassari, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Carlo Casales, impossibilitato per motivi di salute, nella qualità di presidente della stessa Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del dott. Carlo Casales è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sassari al 30 novembre 1951 il vice prefetto dott. Guido Tamburro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 10 ottobre 1955

L'Alto Commissario: Tessitori

(5383)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ragusa al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 5 novembre 1954, n. 340.3/11265, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ragusa al 30 novembre 1953;

Visto il decreto 3 marzo 1955, n. 340.2.63/8232, con il quale è stato sostituito il vice prefetto dott. Roberto Fradella con il vice prefetto ispettore dott. Francesco Vicari nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Vista la nota del Prefetto di Ragusa, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto ispettore dott. Francesco Vicari, che ha ripreso servizio presso la prefettura di Palermo, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto ispettore dott. Francesco Vicari è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ragusa al 30 novembre 1953 il vice prefetto ispettore dott. Franco Monaco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 10 ottobre 1955

L'Alto Commissario: Tessitori

(5384)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione del presidente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Brescia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 27 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti in data 15 febbraio 1955, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Brescia;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del magistrato Binetti dott. Luigi presidente effettivo di detta Commissione, il quale è stato collocato a riposo per raggiunto limite di età;

Decreta:

Il dott. Di Giovine Matteo, consigliere della Corte di appello di Brescia, presidente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso tale Corte, è nominato presidente effettivo della Commissione stessa, in sostituzione del magistrato Binetti dott. Luigi.

Al posto di presidente supplente, resosi così vacante, è nominato il dott. Facchiano Augusto, consigliere presso detta Corte.

Roma, addì 2 agosto 1955

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1955
Registro n. 25 *Grazia e giustizia, foglio n.* 228. — FLAMMIA

(5394)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Concorso per esami a venticinque posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, contenente aggiunte all'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, che reca norme in favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, contenente disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale statale;

Visto l'art. 7 del regio decreto 6 gennaio 1927, n. 27, contenente norme integrative di quelle stabilite in favore del personale statale ex combattente con il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente norme in favore degli orfani di guerra;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 742, con il quale, per l'ammissione a pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, convertito nella legge 14 maggio 1936, n. 981, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti in Africa orientale le disposizioni in favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, convertito nella legge 16 dicembre 1936, n. 2439, concernente l'estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale delle provvidenze emanate in favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, e successive variazioni e integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, convertito, con modificazioni, nella legge 5 gennaio 1939, n. 77, e il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, che disciplinano l'assunzione di personale femminile negli impieghi pubblici;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione, agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti della guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti in favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, convertito nella legge 5 dicembre 1941, n. 1508, contenente benefici in favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, concernente il computo dei limiti di età per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

Visto il decreto luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, recante provvedimenti per le famiglie numerose;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci e congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici in favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi di mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, con il quale vengono concesse alcune agevolazioni per la documentazione da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo delle Amministrazioni statali;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, relativi al collocamento a riposo e dispensa dal servizio a domanda e di autorità dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della Marina e dell'Aeronautica in carriera continuativa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi agli impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, numero 320 al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, che eleva il limite massimo di età nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni in favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, ratificato con la legge 3 novembre 1952, n. 1790, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, con la legge 23 febbraio 1952, n. 93, concernente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615, sull'organizzazione del Ministero della marina mercantile;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, concernente l'elevazione dei limiti di età per gli assistenti universitari di ruolo e volontari che partecipano a pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro «ad interim» per l'Africa italiana, in data 10 giugno 1948, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione, ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212, concernente le norme per l'estensione dei benefici previsti per i combattenti e per i reduci di guerra a coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine ed a coloro che sono stati addetti, prima e dopo la detta data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, circa la temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, che riforma la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, che, nella formazione della graduatoria dei concorsi statali, estende alle categorie dei mutilati ed invalidi per servizio, degli orfani dei caduti per servizio e dei congiunti dei caduti stessi, i criteri preferenziali stabiliti dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 843, sulla temporanea elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici impieghi delle vedove dei caduti dell'ultima guerra e nella lotta di liberazione;

Vista la legge 28 dicembre 1950, n. 1080, che ha prorogato l'efficacia del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, recante agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Vista la legge 22 febbraio 1951, n. 64, concernente la soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.);

Vista la legge 5 giugno 1951, n. 376, contenente norme integrative e di attuazione del precitato decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;

Vista la legge 17 febbraio 1951, n. 83, sull'organizzazione dei servizi del Ministero della marina mercantile;

Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Vista la legge 1° ottobre 1951, n. 1140, concernente, fra l'altro, l'estensione ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, delle provvidenze esistenti a favore dei congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, sull'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente l'estensione delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e dei congiunti dei caduti in guerra ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in azioni singole o collettive, aventi fini politici, verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato;

Vista la legge 8 aprile 1952, n. 212, concernente la revisione del trattamento economico dei dipendenti statali;

Vista la legge 16 aprile 1953, n. 409, che prevede, tra l'altro, l'elevazione del limite massimo di età a favore del personale del soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, con il quale è stato approvato il regolamento per l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, nonchè la legge 2 marzo 1954, n. 19, concernenti miglioramenti del trattamento economico dei dipendenti statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 13 luglio 1954, n. 560, concernente la ripartizione dei ruoli dell'ex Commissariato generale per la pesca;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 654, relativa all'estensione di provvidenze a favore degli invalidi di guerra e dei congiunti dei caduti in guerra ai cittadini italiani rimasti invalidi od ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

Visto l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496;

Considerato che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, sopracitato, nel grado iniziale del ruolo della carriera amministrativa del Ministero della marina mercantile erano disponibili ventiquattro posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a venticinque posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa del Ministero della marina mercantile (gruppo *A*, grado 11°).

Dei venticinque posti di cui sopra, otto sono riservati al personale proveniente dai soppressi ruoli dell'ex Amministrazione dell'Africa italiana, appartenente a ruoli di gruppo inferiore al gruppo *A*, che sia in possesso di uno dei titoli di studio indicati nel comma seguente del presente articolo.

Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso di una delle seguenti lauree: in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche, in scienze coloniali oppure in scienze economiche e marittime, conseguita questa ultima presso l'Istituto superiore navale di Napoli.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200 e sottoscritte dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero della marina mercantile - Ispettorato ge-

nerale affari generali e personale Divisione I, non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine suddetto anche se siano state presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, nè delle domande incomplete.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda, oltre al proprio cognome, nome e paternità:

1) la data e il luogo di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) il titolo di studio posseduto;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

I candidati che abbiano titolo per concorrere ai posti riservati di cui al secondo comma del precedente art. 1, debbono indicare il ruolo e il gruppo di appartenenza nell'ex Amministrazione dell'Africa italiana.

Gli aspiranti che hanno superato il limite di età normale indicato al successivo art. 3, debbono altresì dichiarare a quale titolo beneficiano dell'elevazione di detto limite o dell'esenzione dal medesimo a termini dello stesso art. 3.

La domanda dovrà contenere inoltre l'indicazione del domicilio dell'aspirante e il preciso indirizzo al quale inviare le comunicazioni occorrenti.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario del Comune di residenza, le firme dei quali dovranno essere a loro volta legalizzate. Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente l'apposizione sulla domanda del visto del capo dell'ufficio ove prestano servizio.

L'Amministrazione provvede di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile di ogni aspirante.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono, alla data del presente decreto, aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Detto limite massimo di età è elevato:

1) di anni cinque:

per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero, in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o che siano stati partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico, nonchè per coloro ai quali siano stati estesi i benefici previsti dalle disposizioni vigenti a favore dei combattenti;

2) di anni nove:

per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra;

per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Inoltre il limite massimo di età è protratto sino a quarantacinque anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

per coloro che rivestano la qualità di mutilati od invalidi di guerra, mutilati od invalidi della lotta di liberazione e per coloro ai quali siano stati estesi i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei mutilati ed invalidi di guerra;

per coloro che abbiano riportato, per il comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

per il personale in servizio alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) fino al 28 febbraio 1951 e per il personale in servizio alle dipendenze dell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) fino al 18 giugno 1953.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944 purchè, giusta l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età.

Il limite massimo di età è altresì elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette, purchè, complessivamente, non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo e per quelli tuttora in servizio e già inquadrati nei ruoli speciali transitori.

Si prescinde, altresì, dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Non possono partecipare al concorso coloro che hanno già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a vice segretario in prova nel ruolo amministrativo centrale di questo Ministero, senza conseguirvi la idoneità.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire al Ministero della marina mercantile Ispettorato generale degli affari generali e del personale Divisione I, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti comprovanti eventuali diritti di precedenza o di preferenza agli effetti della nomina o che conferiscano, una volta raggiunta l'idoneità, il diritto a riserva di posti o il diritto all'esenzione o all'elevazione del limite massimo di età, e cioè:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 produrranno la dichiarazione su carta da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale 1922;

b) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 produrranno, su carta da bollo da L. 100, la dichiarazione di cui alla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani combattenti) ed i militari e militarizzati catturati dai tedeschi o dai giapponesi, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, produrranno la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

d) i mutilati e gli invalidi di guerra o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, produrranno il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati e gli invalidi per servizio produrranno il decreto di concessione della relativa pensione ed il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità;

f) gli orfani dei caduti in guerra, o nella guerra di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex

colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, produrranno un certificato, su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

g) gli orfani dei caduti per servizio produrranno il modello 69-*ter* rilasciato, a nome del padre del candidato, dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto a causa di servizio;

h) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) produrranno il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), a nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto;

i) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio produrranno il mod. 69-*ter* rilasciato, a nome del padre del candidato, dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, produrranno una attestazione del prefetto della Provincia, in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

m) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, produrranno l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra, produrranno l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, produrranno copia della sentenza emessa a loro carico su carta da bollo da L. 200, o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza su carta da bollo da L. 100;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali produrranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i reduci dalla deportazione o dall'internamento produrranno apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia ove risiedono, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole produrranno lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere di data non anteriore a quella del presente decreto;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *r*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando fra essi anche i figli caduti in guerra;

t) coloro che abbiano prestato servizio lodevole, a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione della marina mercantile, produrranno l'attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal competente capo ufficio. Tale documento deve essere di data non anteriore a quella del presente decreto;

u) i concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) produrranno un certificato, su carta da bollo da L. 100, da cui risulti che al 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio;

v) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) produrranno un certificato, su carta da bollo da L. 100, da cui risulti che al 18 giugno 1953 perchè alle dipendenze del predetto Istituto;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, produrranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, della competente autorità militare.

Art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono far pervenire al Ministero della Marina mercantile Ispettorato generale affari generali e personale Divisione I, sotto pena di decadenza, entro il termine massimo di quarantacinque giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione, i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio dell'elevazione del limite di età dovranno inoltre documentare di aver titolo al beneficio stesso, qualora ciò non risulti dai documenti presentati in precedenza.

2. Certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso, dal prefetto e, nel secondo, dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

3. Certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso.

4. Diploma originale, o copia di esso, su carta bollata da L. 200, autenticata da un notaio, la firma del quale dovrà essere legalizzata, di una delle lauree indicate nel precedente art. 1. Nel caso che il diploma originale non sia stato ancora rilasciato il candidato presenterà il prescritto certificato contenente l'annotazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il duplicato, da rilasciarsi ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

5. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore.

6. Certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che il candidato abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego al quale concorre.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà essere, a sua volta, legalizzata dal prefetto.

I candidati mutilati e invalidi di guerra e assimilati, in qualunque categoria rientri l'invalidità, produrranno il certificato medico di cui alle disposizioni degli articoli 14, n. 3 e 15 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, rilasciato esclusivamente dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato, con autenticazione della firma da parte del sindaco e con la legalizzazione del prefetto. In esso sarà contenuta l'indicazione della natura e del grado di invalidità e l'esatta descrizione delle condizioni dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, nonchè la dichiarazione che l'invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla sicurezza dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo all'impiego cui aspira.

L'Amministrazione potrà, eventualmente, far sottoporre i candidati ad una visita medica da effettuarsi in Roma da un medico di sua fiducia o da un collegio medico da lei nominato, ed escludere, a suo giudizio insindacabile, quelli che non risultassero idonei all'impiego.

7. Copia o stralcio aggiornati, dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), o del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in carta bollata da L. 200, qualora il candidato abbia già adempiuto agli obblighi militari.

Lo stesso documento è tenuto a presentare chi non abbia ancora prestato servizio militare ma sia stato già dichiarato abile arruolato dal competente Consiglio di leva, oppure sia stato riformato successivamente alla presentazione alle armi.

Qualora il candidato non possa ottenere i predetti documenti entro il termine stabilito al primo comma del presente articolo, dovrà presentare una dichiarazione dell'autorità militare attestante che il rilascio di essi è in corso. La presentazione dei documenti stessi è tuttavia necessaria prima della nomina.

Chi sia stato dichiarato riformato o rivedibile dal Consiglio di leva, dovrà invece presentare il certificato di esito di leva, su carta bollata da L. 100. Tale certificato, se rilasciato dal sindaco, dovrà essere legalizzato dal prefetto e contenere il visto di conferma del Commissario di leva.

I candidati che non ancora siano stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco, su carta bollata da L. 100, e legalizzato dal prefetto.

8. Gli impiegati statali civili di ruolo, compresi quelli dei ruoli speciali transitori, non dipendenti da questo Ministero, dovranno produrre copia dello stato matricolare, con marche da bollo da L. 200, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza e completa delle note di qualifica attribuiti nell'ultimo triennio e dell'eventuale menzione di sanzioni penali e disciplinari in cui siano incorsi.

Art. 7.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 5 e 6 del precedente articolo 6 dovranno essere di data non anteriore a tre mesi dalla scadenza del termine stabilito dall'art. 2 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per i certificati rilasciati dal sindaco del comune di Roma o da altre autorità amministrative residenti in questo Comune, o dal segretario della procura di Roma, non occorrono le legalizzazioni delle firme.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare la domanda e i documenti su carta bollata. Solamente quelli dichiarati indigenti possono presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita e i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziario e medico, purchè sia esibito un attestato di indigenza rilasciato in carta libera dal sindaco o dall'autorità di pubblica sicurezza, oppure sia fatta constare l'indigenza mediante citazione degli estremi di tale attestato sui documenti rilasciati in esenzione dal bollo.

Gli impiegati statali di ruolo, compresi quelli dei ruoli speciali transitori, non appartenenti a questa Amministrazione, potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda, i documenti di cui ai numeri 4, 6 e 8 del precedente art. 6.

Quelli appartenenti a questo Ministero sono tenuti a presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 4 e 6.

Coloro che si trovino in servizio militare possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 6 e 7 del precedente art. 6, un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano.

I profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare purchè precisino, per i documenti presentati, l'autorità che li ha rilasciati, e, per gli altri atti, gli Uffici presso cui sono depositati. Essi hanno facoltà, altresì di avvalersi di documenti diversi da quelli prescritti dal presente decreto, purchè tali documenti siano da questo Ministero riconosciuti idonei.

In deroga alle precedenti disposizioni, questa Amministrazione si riserva la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare entro breve termine perentorio le domande e i documenti non conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 8.

Per sostenere tutte le prove d'esame i candidati debbono essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata su carta da bollo, con la firma debitamente autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio. La firma del sindaco o del notaio deve essere debitamente legalizzata;

b) carta d'identità personale;

c) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente da una Amministrazione statale;

d) tessera postale;

e) porto d'armi;

f) patente automobilistica;

g) passaporto.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto Ministeriale, è composta come segue:

un consigliere di Stato o un consigliere della Corte dei conti, presidente;

un 1° referendario del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, membro;

un funzionario del Ministero della marina mercantile, di grado non inferiore al 5°, membro;

due professori di Università o di Istituto di istruzione superiore, membri.

Un funzionario del Ministero della marina mercantile, di grado non inferiore all'8°, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Occorrendo, la Commissione è integrata da uno o più professori per gli esami facoltativi di lingue estere.

Art. 10.

Gli esami avranno luogo in Roma presso il Ministero della marina mercantile od altra sede che sarà tempestivamente indicata, e consteranno delle prove scritte e della prova orale specificate nel programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte avranno inizio non prima del 30° giorno non festivo dopo il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, del giorno e del luogo in cui sia le prove scritte, sia quella orale saranno tenute.

Art. 11.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto nella prova orale.

La prova facoltativa di lingue estere è limitata alle lingue inglese e francese. Per ognuna di esse verrà assegnato un coefficiente da un minimo di 0,30 ad un massimo di un punto.

Per l'assegnazione di detti coefficienti il candidato dovrà ottenere una votazione di almeno sette decimi nell'esame scritto e sei decimi nell'esame orale.

Art. 12.

La graduatoria dei candidati che abbiano superato la prova orale sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva aumentata degli eventuali coefficienti per le prove facoltative. A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni, salvi i diritti di precedenza previsti dalle norme vigenti in favore degli invalidi di guerra ed equiparati e degli ex combattenti ed equiparati che ottengano l'idoneità, nel limite delle percentuali stabilite dalle norme medesime.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino ufficiale del Ministero della marina mercantile.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dmostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado di vice segretario.

Coloro che, allo scadere del periodo di prova, fossero invece, ritenuti, a giudizio dello stesso Consiglio di amministrazione, non idonei a conseguire la nomina in ruolo, saranno

licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare di altri sei mesi la durata del periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, saranno esonerati dal servizio di prova e conseguiranno la nomina a vice segretario con riserva di anzianità.

I vice segretari in prova che ottengono la nomina in ruolo, potranno essere destinati, entro un anno dalla nomina stessa, a prestar servizio presso una Capitaneria di porto per compiervi un periodo di tirocinio della durata di sei mesi.

Art. 14.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha, però, facoltà di assegnare ai detti concorrenti i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria, nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 15.

Dal giorno dell'assunzione in servizio, ai vice segretari in prova sarà corrisposto un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11° di gruppo *A* ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945.

Ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 16.

Per quanto riguarda la compilazione dei temi da svolgere, le modalità degli esami ed altro non previsto dai precedenti articoli valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 luglio 1955

Il Ministro: CASSIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1955
Registro n. 28 *Marina mercantile, foglio n.* 175. — BONATTI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prove scritte obbligatorie

(durata massima otto ore)

Svolgimento di un tema per ognuno dei seguenti gruppi di materie:

1) diritto costituzionale e amministrativo;
2) diritto privato;
3) diritto della navigazione;
4) economia politica e scienza delle finanze.

Prove facoltative di lingue estere

(durata massima ore tre per ogni lingua)

Traduzione dall'italiano nella lingua estera prescelta, dalla quale risulti che il candidato è in grado di scrivere correttamente in tale lingua senza aiuto di vocabolario e grammatica.

Prova orale

(durata massima ore una)

La prova orale verterà su tutte le materie indicate nel programma delle prove scritte e sulle seguenti:

legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
diritto internazionale pubblico e privato;
nozioni di statistica;
nozioni di politica economica.

Per la prova facoltativa di lingue estere, l'esame orale consisterà nella lettura e traduzione di un brano di prosa di autore moderno e in una conversazione con l'esaminatore, dalle quali risulti che il candidato sia in grado di leggere correttamente, traducendo con esattezza e senza esitazione, immediatamente il brano letto, nonchè di esprimersi correttamente nella lingua estera.

Roma, addì 23 luglio 1955

Il Ministro: CASSIANI

(5325)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Graduatoria generale di merito del concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di fisica (grado 7°, gruppo A), nel ruolo del personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale di Livorno.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, che approva il regolamento sullo ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale;

Visto il decreto Ministeriale 15 settembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1954, registro n. 19, foglio n. 46, col quale era indetto un concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di fisica (grado 7°, gruppo *A*) nel ruolo del personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale;

Visto il decreto interministeriale in data 4 aprile 1955, col quale veniva nominata la Commissione giudicatrice del concorso sopra detto;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di fisica ed in particolare il verbale n. 2;

Riconosciuta la regolarità del procedimento di esame ai sensi dell'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di fisica (grado 7°, gruppo *A*) nel ruolo del personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale:

1. Facchini Ugo . . punti 90 su 100
2. Della Corte Michele . . . » 85 »
3. Mandò Manlio . » 82 »
4. Derenzini Tullio . » 75 »
5. Dascola Gennaro, combattente . » 70 »
6. Ladu Mario, combattente » 63 »
7. Musumeci Lorenzo . . . . » 60 »

Art. 2.

Il candidato Facchini Ugo è dichiarato vincitore del concorso suddetto.

I candidati Della Corte Michele, Mandò Manlio, Derenzini Tullio, Dascola Gennaro, Ladu Mario e Musumeci Lorenzo sono dichiarati idonei al concorso medesimo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 settembre 1955

p. *Il Ministro*: BOVETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1955
Registro n. 40, *foglio n.* 156

(5395)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso a cinquantotto posti di alunno d'ordine di pubblica sicurezza in prova (gruppo C), indetto con decreto Ministeriale 25 giugno 1955.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 25 giugno 1955, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1955, registro n. 17 Interno, foglio n. 260, con il quale è stato indetto un concorso per esami a cinquantotto posti di alunno d'ordine di pubblica sicurezza in prova;

Ritenuto che occorre determinare le località ed i giorni in cui dovranno aver luogo le prove scritte di esame;

Visto il regolamento per gli esami di ammissione e di promozione nei ruoli del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1953, n. 738;

Vista la legge 15 marzo 1951, n. 227, concernente « modificazioni ai ruoli organici del personale di gruppo *C* e subalterno dell'Amministrazione di pubblica sicurezza »;

Visto l'art. 32 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione statale;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a cinquantotto posti di alunno d'ordine di pubblica sicurezza in prova (gruppo C), indetto con decreto Ministeriale 25 giugno 1955, avranno luogo nei giorni 24, 25 e 26 novembre 1955, alle ore 8,30 nelle località sottoindicate:

1. *Caserta* Scuola allievi guardie di pubblica sicurezza (ove dovranno presentarsi i candidati che hanno prodotto le domande di ammissione alle prefetture di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Potenza, Matera, Catanzaro e Cosenza).

2. *Palermo* Caserma guardie di pubblica sicurezza « Pietro Lungara », piazza Generale Euclide Turba n. 127 (ove dovranno presentarsi i candidati che hanno prodotto la domanda di ammissione alle prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani, Reggio Calabria).

3. *Roma* Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 1 (ove dovranno presentarsi tutti gli altri candidati).

Roma, addì 7 ottobre 1955

p. *Il Ministro*: PUGLIESE

(5422)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Proroga del termine per la partecipazione al concorso per sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti speciale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 10 giugno 1954, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, a venti posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo naviganti speciale (registrato alla Corte dei conti addì 18 ottobre 1954, registro n. 9 Difesa-Aeronautica, foglio n. 191);

Visto il decreto Ministeriale in data 2 gennaio 1955, con il quale è prorogato il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso (registrato alla Corte dei conti addì 28 aprile 1955, registro n. 19 Difesa-Aeronautica, foglio n. 143);

Decreta

Articolo unico.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui agli articoli 4 e 5 del decreto Ministeriale 10 giugno 1954, è prorogato al 31 ottobre 1955.

Roma, addì 8 agosto 1955

p. *Il Ministro*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1955
Registro n. 8 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 48. — RAPISARDA

(5386)

PREFETTURA DI PESCARA

Esito del concorso al posto di coadiutore presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Pescara.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Visto il decreto prefettizio n. 1955 R. C. Div. 3ª-san. del 16 febbraio 1955, col quale si bandiva il concorso interno per titoli ed esami al posto di coadiutore presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Pescara;

Visto il decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 330/140233 del 29 luglio 1955, relativo alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il decreto prefettizio n. 17594 Div. 3ª-san. del 10 settembre 1955, con il quale veniva ammesso al concorso il dottor Luciano Laporta di Gerardo;

Letti i verbali rassegnati dalla predetta Commissione riguardanti lo svolgimento del concorso stesso;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni e accertato che le stesse si sono svolte in conformità delle disposizioni contenute nel regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 78 e 75 del predetto decreto;

Decreta:

Il dott. Luciano Laporta di Gerardo è dichiarato idoneo al posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Pescara.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e della Provincia.

Pescara, addì 11 ottobre 1955

Il prefetto: CRISCUOLI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Visto il proprio decreto n. 17594/1 Div. 3ª, con il quale si dichiara la idoneità conseguita dal dott. Luciano Laporta di Gerardo nel concorso interno per titoli ed esami al posto di coadiutore presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Pescara;

Visti gli articoli 36 e 85 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Il dott. Luciano Laporta di Gerardo è dichiarato vincitore del posto di coadiutore presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Pescara messo a concorso con decreto prefettizio n. 1955 R. C. Div. 3ª-san. del 16 febbraio 1955.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e della Provincia.

Pescara, addì 11 ottobre 1955

Il prefetto: CRISCUOLI

(5432)

MOLA FELICE *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.